CAMERA DEI DEPUTATI N. 3196

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PESENTI, PIERACCINI, GIOLITTI, BOTTAI, VENEGONI, LOMBARDI RICCARDO, AMENDOLA GIORGIO, PESSI, NOVELLA, FARALLI, GHISLANDI

Annunziata il 18 febbraio 1953

Nazionalizzazione della « Montecatini »

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'importanza che riveste l'industria chimica nel quadro dello sviluppo dell'apparato produttivo di un Paese non ha bisogno di essere sottolineata.

Industria relativamente giovane, rispetto a tante altre pur importanti, essa è strettamente legata con il progresso scientifico degli ultimi decenni ed ha raggiunto negli anni più recenti una importanza tale da poter essere annoverata per molti aspetti — insieme con l'industria energetica e quella siderurgica — tra le attività base di una moderna struttura economica nazionale. La sua importanza trascende infatti i pur estesi limiti della attività industiale, per investire sensibilmente tutti i settori economici e segnatamente l'agricoltura. L'industria chimica è infatti alla base della attività industriale, in quanto le fornisce alcuni dei fondamentali prodotti dei quali l'industria moderna non può privarsi senza pregiudizio per il suo sviluppo: dai coloranti alle materie concianti, dai tessili artificiali alle resine sintentiche e così via. D'altra parte è sui prodotti dell'industria chimica — concimi, antiparassitari, ecc. — e sulla loro disponibilità in misura abbondante ed a prezzi convenienti, che si fondano oggi le fortune di tutte le attività agricole e quindi le possibilità di alimentazione dell'intera popolazione.

Ben a ragione può dirsi che, date le sue caratterestiche e le sue possibilità, l'industria chimica è in grado di fornire all'uomo moderno quasi tutte le risorse che fino ad oggi dovevano essere cercate sparse negli elementi naturali. A tutte queste osservazioni vi è poi da aggiungere quella, non trascurabile, che l'industria chimica è collegata con l'orientamento di tutta la politica di una nazione, essendo essa la produttrice degli esplosivi, dei cosidetti « aggressivi chimici » e di una massa di altri prodotti impiegati in operazioni di guerra.

In definitiva, quindi, l'industria chimica ha assunto nel nostro Paese, come in altri a maggior sviluppo industriale, un ruolo essenziale perché essa è in grado di fornire una serie di prodotti di largo consumo popolare, il cui prezzo e la cui disponibilità sul mercato influiscono sul tenore di vita di tutta la popolazione, sullo sviluppo dell'economia agricola ed industriale, sulle condizioni della

salute pubblica e persino sull'orientamento della politica e dell'economia di tutta la nazione.

In Italia la fabbricazione di prodotti chimici è quasi integralmente concentrata in un'unica grande azienda: la « Montecatini », Società generale per l'industria mineraria e chimica, la quale ha realizzato del pari un elevatissimo grado di concentrazione nel settore minerario ed in quello della metallurgia non ferrosa, collegati a quello della chimica attraverso tramiti meno diretti da un punto di vista tecnico.

La « Montecatini » si è rapidamente sviluppata nella prima metà del nostro secolo e particolarmente dagli anni successivi al primo conflitto mondiale in poi, sino a raggiungere un capitale sociale di 56 miliardi di lire (oltre a riserve e fondi varî per un ammontare di circa 80 miliardi). Il gruppo « Montecatini », oltre alla società madre, comprende numerose aziende « consociate ». Le più importanti sono: Lavorazione Leghe Leggere; Metallurgica Lombarda-Piemontese; Unione Raffinerie Siciliane; Rhodiaceta Italiana; Italiana del Litopone; A.N.I.C. (Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili); Cokitalia Cokapuania; A.C.N.A. (Azienda Colori Nazionali Affini); Farmaceutici Italia; Italia Carboni Attivi; Anonima Industriale Ferroviaria; Industriale Carico e Scarico; Finanziaria per lo Sviluppo dell'Industria e dell'Agricoltura: Elettrochimica del Toce; Metallurgica Feltrina; Fermonte; Idroelettrica Atesina; Ferdinando Zanoletti; Metallurgica Nazionale, F.A.C.

Le aziende del gruppo « Montecatini » hanno oltre 50 mila addetti, tra operai ed impiegati. Si calcola che altri 20-30 mila addetti lavorino in imprese, soprattutto edilizie, che eseguono lavori per conto della « Montecatini » e delle altre aziende del gruppo.

Né meno rilevanti sono gli interessi dei piccoli risparmiatori che dipendono dalla « Montecatini ». Il capitale azionario della Società è posseduto da circa 60 mila azionisti. Ma la quota di capitale in possesso di ciascun azionista è estremamente variabile. Dall'indagine svolta nel 1945 dalla Commissione Economica del Ministero per la Costituente, risulta che il 99,8 per cento di tutti gli azionisti possiede il 68,6 per cento del capitale sociale, mentre il rimanente 31,4 per cento del capitale è posseduto dallo 0,2 per cento degli azionisti. D'altro canto la partecipazione del capitale azionario alle assemblee degli azionisti è molto limitato. Dal 1939 al 1946, ad esempio, alle assemblee degli azionisti della « Montecatini » è stato presente in media lo 0,54 per cento degli azionisti, portatore del 34,5 per cento del capitale. Ciò significa che un numero estremamente ristretto di possessori di azioni è in condizione di disporre delle cariche sociali e quindi della politica che l'azienda applica sia nei confronti dei problemi produttivi, che dei lavoratori, che degli stessi piccoli azionisti. V'è da aggiungere che una parte notevole del capitale della società « Montecatini » (dal 5 al 10 per cento) è posseduto dalle sociate « consociate », cioè controllate dalla « Montecatini » stessa, e per essa, dai suoi consiglieri d'amministrazione.

A prescindere da queste caratteristiche della struttura interna della « Montecatini », il fatto che più di ogni altro è rilevante ai fini dell'economia nazionale è che essa accentra negli impianti del suo gruppo una capacità produttiva che si eleva ai seguenti rapporti rispetto a quella dell'intera economia nazionale: 90 per cento per la pirite; 67 per cento per i fertilizzanti azotati; 75 per cento per i fertilizzanti fosfatici e gli anticrittogamici; 90 per cento per i coloranti organici; 65 per cento per i farmaceutici, oltre a percentuali variabili dal 75 al 100 per cento per circa 150 prodotti chimici per l'industria.

Come si vede, si tratta di altissime percentuali di capacità produttiva, le quali praticamente consentono alla « Montecatini » di dominare con la propria politica di produzione e di prezzi tutta l'industria chimica nazionale e, per ciò stesso, di influire sull'intera situazione economica del Paese e sul tenore di vita della popolazione italiana.

Poiché la « Montecatini » ha raggiunto l'elevato grado di concentrazione produttiva testé indicato, e poiché essa è un'azienda appartenente a privati è nella logica del monopolio privato di seguire una politica aziendale mirante al massimo profitto monopolistico, in contrasto con l'interesse dell'economia nazionale presa nel suo complesso. E ciò avviene non per particolare malvagità o per la mancanza di un mitico senso civico in chi determina quella politica, ma perché la politica stessa deve soddisfare interessi privati, diversi da quelli collettivi.

È noto, ad esempio, che la « Montecatini » mantiene la produzione dei propri impianti a livelli che in media non raggiungono il 75 per cento della capacità produttiva degli impianti stessi. È questo un elemento che caratterizza efficacemente come monopolistica la condotta della « Montecatini ». Il mantenimento del livello predetto è infatti suggerito dal fatto che esso corrisponde al volume

di vendite che, nelle concrete condizioni di mercato, consente alla « Montecatini » di praticare il prezzo che le fa ricavare il maggior profitto.

Un esempio di questa situazione è dato dalla seguente analisi percentuale di costo di due prodotti chimici fondamentali per l'agricoltura, fabbricati dalla « Montecatini », il perfosfato ed il sale ammonico.

	Perfosfato	Sale ammonico
Materie prime	47,5	45,3
Salari e stipendi diretti	9,6	1,9
Costi indiretti - Spese generali Ammortamenti - Interessi, ecc.	14,4	10,8
Costo di produzione	71,5	58,0
Profitto	28,5	42,0
Prezzo di vendita franco stabilimento	100,0	100.0

Ciò significa che il profitto della « Montecatini » è pari al 28,5 per cento del prezzo di vendita ed al 39,8 per cento del costo di produzione per il perfosfato e, rispettivamente, al 42 per cento e al 72,5 per cento per il sale ammonico. È chiaro che la « Montecatini » è in condizione di realizzare tali livelli di profitto perché la massa di prodotto che essa può mettere sul mercato è determinante per la formazione del prezzo. Se essa utilizzasse in maggior misura i suoi impianti e aumentasse il livello della produzione e delle vendite, il prezzo scenderebbe, riducendo i margini di profitto testé segnalati.

Il mantenere i suoi impianti in uno stato di sottoutilizzazione serve alla « Montecatini » anche per un altro scopo. Quello di essere in grado in ogni momento, di mettere in difficoltà con la propria concorrenza eventuali nuove imprese che sorgessero, specie nel campo dei concimi chimici per l'agricoltura. Le è così possibile aumentare bruscamente la produzione dei suoi stabilimenti posti nelle vicinanze di quelli dei nuovi concorrenti, immettendo nel mercato forti quantitativi di prodotti a prezzi temporaneamente inferiori a quelli dei concorrenti stessi, fino a che questi sono costretti, o a rinunciare alla produzione oppure — il che è concretamente avvenuto in molti casi — a cedere i loro impianti alla « Montecatini ».

È possibile documentare le conseguenze che si hanno sull'economia italiana a causa del monopolio della produzione chimica nelle mani di una azienda privata come la « Montecatini ». Ci si limiterà qui ad indicarne alcune, relative al settore che più direttamente è influenzato da tale monopolio: quello dell'agricoltura.

Vi è un indice indiretto in proposito. È noto che nel 1950 l'indice generale della produzione agricola italiana era ancora leggermente inferiore al livello raggiunto nel 1909 (cioè 41 anni prima), mentre nello stesso periodo di tempo la popolazione era aumentata del 36 per cento. Su questa stasi dell'economia agricola italiana hanno indubbiamente influito sia le situazioni precapitalistiche esistenti nella struttura della nostra agricoltura, sia il monopolio dei concimi chimici.

Un indice diretto dell'influenza di quest'ultimo è dato dal confronto tra l'impiego dei concimi chimici in Italia e lo stesso impiego negli altri Paesi. Nella seguente tabella è riportato il consumo in chilogrammi per ettaro coltivato di anidride fosforica e di azoto in alcuni paesi, nell'anteguerra.

	Anidride fosforica	Azoto
Olanda	38,0	19,6
Giappone	25,7	25,3
Danimarca	24,6	15,5
Germania	22,4	21,0
Belgio	20,2	33,3
Italia	17,3	7,3

Nel triennio 1949-50 e 1950-51, 1951-52 la situazione è ulteriormente peggiorata. Mentre, infatti, il consumo di azoto si è mantenuto all'incirca sul livello prebellico, quello dell'anidride fosforica si è ulteriormente ridotto.

Ora, non vi è dubbio che le condizioni di concimazione, e quindi di produzione, del terreno in Italia sarebbero sensibilmente migliori se i prezzi della « Montecatini » fossero stati contenuti entro limiti ragionevoli di profitto e si fosse aumentato il volume delle vendite (e i dati sui costi di produzione e sull'utilizzazione degli impianti dimostrano che ciò è possibile, a patto che si sottragga la « Montecatini » all'atuale direzione politico-economica tipica di un monopolio privato).

Naturalmente, in questa generale carenza di concimazione di cui soffre l'agricoltura italiana nel suo complesso, esiste una situazione di squilibrio a danno dell'economia dell'Italia meridionale. Lo conferma la seguente tabella in cui sono riportati i consumi medi di fertilizzanti per ettaro coltivato nel 1949-50 ripartiti per zone geografiche.

	Anidride fosforica	Azoto	Totale
	—	—	—
Italia settentrionale . . .	24,5	11,9	36,4
Italia centrale	12,6	5,3	17,9
Italia meridionale	7,5	5,7	13,2
Italia insulare	8,9	2,8	11,7
ITALIA . . .	14,7	7,3	22,0

D'altro canto la « Montecatini », in quanto è un monopolio privato e quindi tende a realizzare il massimo di profitto là dove esso è più facilmente conseguibile, non è in condizioni di correggere questo squilibrio. La sua politica di localizzazione di impianti si adatta alla situazione generale esistente e non sente alcun impulso a modificarla. Basta dare uno sguardo alla distribuzione degli stabilimenti di produzione della « Montecatini » sul territorio della Repubblica per trovare una conferma di questo fatto: su 79 stabilimenti della « Montecatini » per la fabbricazione di prodotti chimici esistenti sul territorio italiano, solo 7 sono localizzati nell'Italia Meridionale, 5 in Sicilia e 1 in Sardegna. Non solo ma, salvo lo stabilimento di Crotone, si tratta di unità produttive non di primaria importanza. È viceversa evidente che una politica di localizzazione di impianti che non rispondesse all'esigenza del profitto monopolistico, potrebbe efficacemente contribuire allo sviluppo economico del Meridione. Al contrario la « Montecatini », non solo non fa tale politica, ma impedisce la costruzione di un grande impianto di fertilizzanti collegato con le risorse minerarie della zona di Carbonia; e cioè proprio nella regione — la Sardegna — in cui esiste un solo impianto chimico della « Montecatini ».

La politica di produzione e di prezzi della « Montecatini » e l'insufficienza delle concimazioni in Italia contribuiscono a mantenere elevato il divario tra l'andamento dei prezzi dei prodotti chimici per l'agricoltura e quello dei prezzi dei prodotti agricoli. Ad esempio, già nel 1938, l'indice (con base 1928=100) dei prezzi dei prodotti chimici e dei fertilizzanti superava del 12 per cento quello dei prezzi delle derrate alimentari di origine vegetale. Questa situazione si è ulteriormente aggravata; infatti alla fine del 1951 l'indice (con base 1938=100) dei prezzi dei prodotti chimici e dei fertilizzanti superava del 28 per cento quello delle derrate alimentari di origine vegetale. Lo squilibrio esistente nel 1938 si era dunque sensibilmente accentuato nel 1951, se si tiene conto che — come si è detto — nel 1938 (anno di base per i nuovi indici del 1951) l'indice dei prezzi dei prodotti chimici era già superiore a quello dei prezzi dei vegetali.

L'esemplificazione fin qui fatta del funzionamento della « Montecatini » come monopolio privato riguarda il fondamentale settore dei prodotti chimici per l'agricoltura. Analoghe considerazioni si potrebbero fare per quanto riguarda i prodotti chimici per l'industria (in molti dei quali, come si vede, la « Montecatini » detiene il monopolio assoluto, anche inteso in senso aritmetico), i metalli non ferrosi ed i farmaceutici.

La situazione del consumo dei prodotti chimici per l'industria è caratterizzata da una grande dispersione dei consumatori. Di contro alla « Montecatini », unico o prevalente produttore dei prodotti primari, esiste una miriade di aziende consumatrici dei prodotti stessi.

Secondo i dati dell'ultimo censimento (novembre 1951) esistono, nel settore chimico, 5200 aziende con oltre 150 mila addetti tutte più o meno dipendenti dalla « Montecatini » per l'approvvigionamento dei prodotti primari. Tra i principali consumatori di prodotti della « Montecatini » vanno inoltre considerate: quasi 34 mila aziende tessili, 6200 aziende conciarie, 15 mila aziende trasformatrici di minerali non metalliferi, con un totale complessivo di oltre 250 mila addetti; oltre a queste sono acquirenti di prodotti della « Montecatini » le 30 mila aziende edilizie e connesse con l'edilizia, le 1800 aziende cartarie, e inoltre le aziende farmaceutiche, della gomma, ecc.

È evidente che, di fronte ad una domanda talmente dispersa, è agevole alla « Montecatini » attuare una politica di produzione e di prezzi sostanzialmente analoga a quella realizzata per i prodotti chimici per l'agricoltura. Ma nel settore industriale vi è un altro elemento caratteristico del funzionamento del monopolio privato. La « Montecatini » è contemporaneamente produttrice di prodotti cosidetti « intermedi » e di prodotti finiti. Ciò si verifica per moltissime produzioni e segnatamente nelle vernici, nei farmaceutici, nei prodotti che richiedono l'impiego dell'acido solforico, ecc. Ciò consente alla « Montecatini » di influire sul prezzo e sulla quantità della produzione nazionale dei prodotti finiti manovrando sul prezzo e sulla quantità degli intermedi. Ne deriva, che, mentre i suoi concorrenti devono sottostare al prezzo determinato dalla « Montecatini » per i loro approv-

vigionamenti dei prodotti intermedi (che per essi rappresentano delle materie prime), la « Montecatini » controlla coi propri impianti la produzione dei prodotti finiti. La « Montecatini », pertanto, domina il mercato della chimica sia attraverso una sua politica dei prodotti intermedi, sia attraverso una sua politica dei prodotti finiti. Va osservato che ai prodotti « intermedi » della « Montecatini » va assimilata anche l'energia elettrica che la « Montecatini » ha prodotto in propri impianti nel 1951 nella misura di 2 miliardi di chilowatt-ore, pari al 7 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta in Italia nello stesso anno ed all'80 per cento della energia consumata nei propri impianti.

Nel quadro del funzionamento della « Montecatini » come monopolio privato, vanno considerati i rapporti di lavoro all'interno dei suoi stabilimenti. Le sue particolari condizioni le consentono infatti di intensificare lo sfruttamento dei lavoratori secondo i metodi tradizionali in questo tipo di aziende e particolarmente con l'intensificazione dei ritmi di lavoro, metodi cui si accompagna la pratica di dare carattere di intermittenza a lavorazioni che potrebbero essere organizzate su base permanente, nonché l'impiego di contratti di appalto che consentono un maggiore sfruttamento del lavoro e così via. La documentazione di questa situazione, più che nell'arido linguaggio delle cifre, è contenuta nella lotta che i lavoratori della « Montecatini » conducono giorno per giorno non solo per la tutela dei propri interessi, ma per l'allargamento della produzione e l'aumento della occupazione.

Del resto la stessa Relazione del Consiglio d'Amministrazione della « Montecatini » al bilancio 1950 pubblica con compiacimento alcuni dati da cui risulta che dal 1949 al 1950 l'occupazione negli stabilimenti della società si è mantenuta inalterata, che il complesso di salari e stipendi erogati è aumentato del 3,8 per cento e che il valore del fatturato è aumentato per contro dell'8,9 per cento.

Ancora più significativi i dati contenuti nella Relazione al Bilancio 1951: in detto esercizio si verificò un'espansione dei profitti denunciati del 68 per cento rispetto all'anno precedente, l'occupazione aumentò solo del 3 per cento.

Alle osservazioni fin qui fatte vi sono da aggiungere, nel momento attuale, quelle che discendono dalle prospettive poste dalla più recente congiuntura. Questa deve rendere i legislatori particolarmente guardinghi riguardo al funzionamento dei monopoli privati, come la « Montecatini », dal momento che tutte le caratteristiche di una congiuntura economica determinata dall'avvio e dall'esecuzione di grandi programmi di riarmo operano nel senso di aggravare le conseguenze della politica di monopolio, in quanto riducono le già scarse possibilità di difesa del mercato nazionale e dei settori produttivi tecnicamente dipendenti. Riesce infatti sempre più facile al gruppo monopolistico realizzare una accumulazione straordinaria delle materie prime scarseggianti, regolare la produzione, le scorte e le vendite in base alle oscillazioni quantitative della domanda, dirottare con relativa semplicità la produzione dalle destinazioni merceologiche interessanti il consumo permanente o di lungo periodo del mercato interno, alle destinazioni merceologiche interessanti la domanda straordinaria sostenuta dai programmi di riarmo.

È intuitivo che tale posizione di maggiore facilità operativa venga appieno e permanentemente sfruttata dal monopolio in direzione del conseguimento del massimo profitto; ed è facilmente dimostrabile che da ciò deriva un peggioramento delle condizioni di subordinazione dei settori produttivi tecnicamente dipendenti. Infatti, in una situazione dominata dal monopolio, la domanda straordinaria per il riarmo influenza sempre prima i prezzi e poi la produzione, cosicché l'unica alternativa che essa pone è quella del rialzo dei prezzi al disopra dei livelli di massimo profitto monopolistico in condizioni normali. Inoltre nelle condizioni di limitatezza del mercato interno proprie della situazione economica italiana, il monopolio è naturalmente portato a regolare la domanda nazionale colla manovra dei prezzi e delle scorte, in funzione subordinata delle fluttuazioni della domanda estera.

La linea di condotta seguìta dal monopolio « Montecatini » nell'anno 1951, e più precisamente nel periodo autunno 1950-estate 1951, ha costituito una indubbia conferma di tali elementari previsioni e, insieme, un monito per gran parte dell'opinione pubblica. Basti qui riassumere questa condotta sulla base dei dati di bilancio forniti dalla Società e dei dati resi pubblici dalle organizzazioni interessate: nel 1951 la « Montecatini » ha ricavato dai propri impianti una produzione superiore del 23 per cento a quella dell'anno precedente; l'aumento medio globale dei prezzi di vendita fu del 13 per cento; l'aumento dei profitti dichiarati fu del 68 per cento; il consumo nazionale di fertilizzanti fosfatici rimase invariato, quello di azotati diminuì del 2 per cen-

to; quello dei prodotti chimici per le industrie diminuì di percentuali variabili per i varî prodotti. Se si aggiunge che, sempre nel 1951, la « Montecatini » esportò il 23 per cento circa del proprio fatturato, si può concludere che nessun vantaggio è venuto all'economia nazionale dall'aumento della produzione del gruppo nel 1951, ma che anzi esso si è realizzato attraverso una maggiore fatica dei lavoratori e completamente al di fuori degli interessi del mercato nazionale il quale si è ulteriormente ristretto in conseguenza della politica di prezzi adottata dalla « Montecatini ».

Acquistano dunque maggior valore e carattere di perentorietà, nell'attuale situazione economica e congiunturale, tutti i motivi di carattere permanente che spingono a mettere direttamente a disposizione della nazione un complesso dell'importanza della « Montecatini ».

In conclusione, non vi è alcun dubbio che la « Montecatini », Società per l'industria chimica e mineraria, e le società ad essa « consociate » rientrano tra le imprese di cui l'articolo 43 della Costituzione della Repubblica prevede la nazionalizzazione. Si tratta, infatti, di imprese che hanno « carattere di preminente interesse generale » e che fruiscono di situazioni di monopolio. Vorremmo aggiungere che esse sono anche economicamente assimilabili alle imprese che producono « servizi pubblici essenziali » in quanto i prodotti del gruppo « Montecatini » sono essenziali ad una moderna struttura economico-produttiva tanto quanto le fonti di energia o una razionale rete di trasporti.

Non è il caso ora di tracciare un piano, sia pure sommario, per indicare quale dovrebbe e potrebbe essere la condotta del gruppo « Montecatini » dopo la sua nazionalizzazione. L'elemento essenziale che la nazionalizzazione può portare a tale condotta è l'abbandono della politica aziendale e di gruppo tipica di un'impresa monopolistica privata, che subordina l'interesse dell'economia nazionale allo scopo del massimo profitto di monopolio. Ciò significa che la « Montecatini » — svincolata dai limiti imposti dal dover sodisfare interessi privati — può diventare un potente strumento di sviluppo e di progresso civile.

Infatti l'utilizzazione integrale della capacità produttiva degli impianti esistenti (oltre ad un loro adeguato sviluppo al fine di aumentare la capacità stessa) può consentire di aumentare il volume della produzione e delle vendite oltre i limiti in cui — come è oggi — è contenuto dalla politica del massimo profitto di monopolio.

L'aumento della produzione ha innanzitutto un immediato riflesso sull'andamento della occupazione. Ma i riflessi più importanti riguardano il mercato dei prodotti chimici. Infatti l'aumento della produzione consente una riduzione dei costi unitari. La riduzione dei costi unitari porta ad una riduzione dei prezzi unitari, fino ad un limite che può essere pari al costo di produzione trattandosi di impresa nazionalizzata la quale può essere diretta in base ad una valutazione dell'utilità generale della sua politica di prezzi. Ne deriva un allargamento del consumo dei prodotti chimici. Ciò significa che la situazione attuale dell'economia italiana, ed in particolare quella dell'agricoltura italiana, può essere notevolmente migliorata. Infatti un aumento della produzione agricola oltre i livelli attuali, aumento derivante da una più razionale concimazione, comporta una riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli ed un aumento del volume di questi prodotti a disposizione del Paese.

I riflessi di questo nuovo stato di fatto sono molto ampi. Essi vanno da un elevamento generale del tenore di vita della popolazione ad un miglioramento della nostra bilancia commerciale. Potranno, infatti, essere notevolmente ridotte le importazioni italiane di grano e di prodotti agricoli. Ognuno comprende, a questo punto, quale importanza per la difesa del potere d'acquisto della moneta abbiano l'azione congiunta della diminuzione dei prezzi e di determinati fabbisogni di importazione.

Condizione indispensabile perché questo processo abbia inizio è quella di far sì che la « Montecatini » — attraverso la nazionalizzazione — spinga la sua produzione, al di là del limite attuale che essa impone allo scopo di ottenere il massimo profitto monopolistico.

Ciò premesso, forniamo qui di seguito alcune osservazioni alle singole norme del progetto di legge.

L'articolo 1 stabilisce il modo ed i limiti della nazionalizzazione del complesso « Montecatini ». Il modo consiste nella devoluzione allo Stato dell'intero capitale azionario della società « Montecatini » e delle altre società ad essa consociate. Il limite è costituito dalla definizione di « consociata », che consiste in una partecipazione (della sola « Montecatini » o di essa insieme con le altre consociate) non inferiore al 30 per cento del capitale che costituisce (al 31 dicembre 1951) la maggioranza relativa o in una partecipazione paritetica del 50 per cento del capitale della società consociata.

L'articolo 2 stabilisce i criteri dell'indennizzo, che equivale al valore di borsa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1952 del capitale azionario devoluto allo Stato. Il modo del pagamento è determinato al successivo articolo 3, il quale precisa che l'indennizzo è versato dietro consegna dei titoli con il rilascio di obbligazioni in cambio di azioni. Tali obbligazioni saranno, come le azioni, liberamente negoziabili; esse daranno un frutto annuo sicuro del 5 per cento. Inoltre, è prevista una norma che mira a tutelare gli interessi dei piccoli azionisti della « Montecatini », i quali — come si è visto — ammontano ad alcune decine di migliaia. A tal fine è stabilito che le norme relative all'emissione delle obbligazioni, da emanarsi dal Ministero dell'industria e del commercio di concerto con quello del tesoro, contengano speciali garanzie contro eventuali svalutazioni monetarie ai fini del rimborso delle obbligazioni. L'indice del costo della vita sarà assunto come termine di riferimento per le variazioni della moneta. Di tale beneficio non godranno le obbligazioni derivanti dalla trasformazione di azioni in possesso di società e dei grandi sottoscrittori.

L'articolo 5 istituisce l'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica. Essa è creata come persona giuridica pubblica per garantirle ampia libertà nella propria gestione e per sottrarre questa ai pesanti controlli ai quali sarebbe soggetta se l'azienda non fosse dotata di personalità propria. La natura industriale dell'attività dell'azienda esige questa libertà, pur non andando, logicamente, tale attività disgiunta da ragionevoli controlli, come si vedrà in seguito.

L'azienda disporrà come mezzi per la sua attività, degli ingenti mezzi materiali che costituiscono il patrimonio delle società soggette alla nazionalizzazione e che, pertanto, vengono ad essa trasferiti dallo Stato (articolo 6). L'azienda stessa subentrerà anche in tutti i rapporti giuridici, che, a seguito della avocazione, si erano trasferiti allo Stato.

L'attività dell'azienda si svolgerà nel campo industriale minerario-chimico, ma non sarà la semplice continuazione della attività delle società ex-private, bensì, su quelle basi, una attività secondo un programma con scopi ben definiti, i quali si individuano principalmente nell'interesse dello sviluppo della economia nazionale. Quindi (articolo 7), sviluppo della produzione e prezzi adeguati alle esigenze della nostra industria e della nostra economia nel suo complesso.

Una garanzia essenziale affinché tale politica aziendale sia attuata è che alla sua realizzazione partecipino i lavoratori dell'impresa. Per questo, tra i compiti dell'azienda, è previsto anche quello di realizzare il principio sancito dall'articolo 46 della Costituzione, attraverso opportuni accordi con le organizzazioni dei lavoratori.

L'organo dirigente dell'azienda (articolo 8) è di nomina del Capo dello Stato e rispecchia nella sua composizione le esigenze dell'Amministrazione pubblica (rappresentanti dei Ministeri dell'industria e dell'agricoltura), dei datori di lavoro (2 rappresentanti dell'Associazione industriale, uno degli agricoltori, uno dei commercianti); dei piccoli e medi produttori (artigianato, cooperative, coltivatori diretti); dei tecnici (rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e dei dirigenti di aziende); dei lavoratori (rappresentanti dei sindacati) e infine del personale delle imprese nazionalizzate.

La proposta detta alcune norme circa i poteri del presidente (articolo 9) e del Collegio dei sindaci (articolo 10) lasciando tutta l'ulteriore regolamentazione della struttura e del funzionamento dell'azienda allo statuto, che dovrà essere emanato per atto del Presidente della Repubblica (articolo 14), e al regolamento di amministrazione, che sarà emanato per atto del Ministro dell'industria e commercio.

Ampie garanzie offre la presente proposta a tutto il personale che dipende dalle società soggette alla nazionalizzazione, essendo ad esso assicurato un trattamento che non potrà essere inferiore, e dovrà anzi tendere a diventare più soddisfacente rispetto a quello di cui godono al momento della avocazione (articolo 13). Una sola ipotesi di vaglio preventivo è prevista per i direttori generali, dei quali — come è logico — il Consiglio di amministrazione dell'azienda dovrà valutare la condotta per accertare che essi non abbiano ostacolato o pregiudicato, negli alti posti che occupano, la concreta realizzazione della nazionalizzazione.

Il capo III della proposta contiene norme di attuazione e di garanzia. L'attuazione della nazionalizzazione è prevista attraverso tre fasi: in una prima fase, con l'entrata in vigore della presente legge, gli amministratori, i direttori e le persone proposte alla gestione della società per azioni « Montecatini » e delle società con questa consociate secondo i primi tre commi dell'articolo 1 sono considerati come sequestratari delle aziende o delle parti di aziende di cui sono responsabili (arti-

colo 15). Per le società indicate all'ultimo comma dell'articolo 1, è necessario un preventivo accertamento della loro effettiva natura di consocietà alla società per azioni « Montecatini »; pertanto, per esse, è necessario un decreto del Ministro dell'industria che le dichiari tali (articolo 16).

La seconda fase consiste nella nomina dei commissari alle singole società soggette e all'applicazione della presente proposta di legge. Il Commissario è nominato dal Ministro dell'industria e commercio e dirige le imprese cui è preposto con i poteri di ordinaria amministrazione (articolo 17) salvo autorizzazione del Ministro dell'industria e commercio per gli atti di straordinaria amministrazione.

La terza fase consiste — ovviamente — nella presa di possesso delle aziende avocate da parte dell'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica.

Le garanzie per una pronta ed efficace applicazione previste dalla presente proposta sono: divieto per i sequestratari di compiere alienazioni (articolo 15, ultimo comma) e nullità delle medesime, se compiute; annullabilità di atti di straordinaria amministrazione compiuti dalle società di cui all'articolo 1 dopo la data di presentazione del presente disegno di legge al Parlamento (articolo 18), e, infine, nullità delle modifiche statutarie poste in essere dopo la data stessa dalle predette società (articolo 19).

L'annullabilità ipotizzata all'articolo 18 è stata configurata con somma cautela, affinché nessuno possa in odio a questo disegno di legge, minacciare od attuare una riduzione delle attività delle società nazionalizzabili, col pretesto che questa norma prevede l'annullabilità degli atti da queste compiute. Consci di questa eventualità i proponenti hanno messo in chiaro che l'annullamento è possibile solo quando l'atto abbia diminuito l'efficienza e la capacità produttiva della società.

In secondo luogo, il concorso di tre condizioni è previsto per l'annullamento: che trattisi di atto di straordinaria amministrazione; che esso abbia in modo rilevante diminuito la efficienza, la capacità produttiva o il patrimonio della società, e che esso non trovi giustificazione in effettive esigenze della società stessa.

Infine, la proposta prevede sanzioni penali a carico di coloro che distruggano o sottraggano documenti (articolo 20), danneggino o distruggano beni (articolo 21) delle società soggette alla nazionalizzazione o contravvengano agli obblighi posti ai sequestratari (articolo 22). Per tutti questi reati è previsto il dolo specifico, cioè il fine di eludere le norme della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I.

ART. 1.

Aziende soggette alla nazionalizzazione.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le azioni che costituiscono il capitale delle Società per azioni « Montecatini », con sede in Milano, e delle società consociate alla predetta « Montecatini », sono devolute in proprietà dello Stato.

Sono considerate società consociate alla « Montecatini » le società di cui la « Montecatini » abbia direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza o di controllo.

Sono considerate partecipazioni di controllo le partecipazioni non inferiori al 30 per cento del capitale che alla data del 31 dicembre 1951 raggiungevano la maggioranza relativa rispetto alle altre partecipazioni, e le partecipazioni paritetiche corrispondenti al 50 per cento del capitale.

Sono considerate partecipazioni indirette di maggioranza o di controllo le partecipazioni della « Montecatini » e delle società consociate che nell'insieme raggiungano partecipazioni di maggioranza o di controllo.

ART. 2.

Indennizzo.

La avocazione allo Stato ai sensi dell'articolo precedente avviene mediante indennizzo.

L'ammontare dell'indennizzo si determina moltiplicando il numero delle azioni della Società per azioni « Montecatini » e delle società ad essa consociate, per il loro valore calcolato in base alla media delle quotazioni dal 1° luglio al 31 dicembre 1952, sottratto l'importo dei pagamenti eseguiti agli azionisti dopo il 31 dicembre 1951 a titolo di distribuzione delle riserve o di rimborso di capitale comunque effettuati.

ART. 3.

Pagamento dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo si effettua mediante rilascio agli aventi diritto, e dietro consegna dei loro titoli, o rilascio di quietanze a saldo, di obbligazioni liberamente negoziabili, emesse dall'Azienda nazionale per

l'industria mineraria e chimica, di cui al successivo articolo.

Tali obbligazioni, fruttifere dell'interesse annuo del 5 per cento, sono garantite dallo Stato e sono ammortizzabili entro 50 anni mediante sorteggio o riacquisto. Le modalità relative alla loro emissione saranno determinate dal Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'industria e commercio; esse dovranno prevedere opportune misure al fine di garantire i detentori di piccole quantità di obbligazioni, contro i rischi di eventuali svalutazioni, ai fini del rimborso delle obbligazioni stesse. L'indice del costo della vita dovrà essere assunto come termine di riferimento per le variazioni del valore della moneta. Da queto beneficio dovranno essere escluse le obbligazioni provenienti dalla trasformazione di azioni in possesso di società e di detentori di grandi quantità di azioni.

ART. 4.

Esenzioni tributarie.

Gli atti di trapasso dei beni e degli impianti avocati allo Stato, la trascrizione e le volture relative, le quietanze dei pagamenti ed ogni altro atto inerente alla avocazione sono esenti dalla tassa di bollo, di registro e dalla imposta generale sull'entrata.

CAPO II.

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA NAZIONALE PER L'INDUSTRIA MINERARIA E CHIMICA

ART. 5.

Istituzione dell'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica.

È istituita l'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica (A.N.I.M.C.). Essa è persona giuridica pubblica ed ha sede in Milano.

ART. 6.

Patrimonio dell'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica.

All'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica lo Stato trasferirà entro due mesi dalla nomina del Consiglio d'Amministrazione dell'azienda, la proprietà dei patrimoni delle società di cui all'articolo 1.

L'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica succede allo Stato in tutti i diritti e le obbligazioni che allo Stato stesso si erano trasferiti per effetto della avocazione stabilita nell'articolo 1.

ART. 7.

Compiti dell'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica.

Spetta all'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica gestire i patrimoni ad essa trasferiti per le attività industriali minerarie e chimiche nell'interesse dello sviluppo della economia nazionale.

Sono, in particolare, compiti dell'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica:

a) aumentare la produzione, anche attraverso nuovi impianti nel campo dell'industria mineraria e chimica;

b) determinare, per i principali prodotti delle sue attività industriali, prezzi rispondenti alle esigenze dell'industria e dell'agricoltura nazionale;

c) promuovere e favorire, con misure appropriate, nei campi attinenti alla sua attività, la ricerca scientifica, la qualificazione professionale, l'istruzione tecnica, lo scambio scientifico con industrie estere.

Allo scopo di assicurare la fattiva cooperazione delle maestranze e dei tecnici alla attuazione di questi compiti l'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica deve realizzare, entro un anno dalla sua costituzione, mediante accordi con le organizzazioni dei lavoratori addetti all'azienda, il diritto dei lavoratori stessi a collaborare alla gestione dell'azienda, come sancito dall'articolo 46 della Costituzione della Repubblica.

ART. 8.

Consiglio di Amministrazione.

L'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un presidente e da 20 consiglieri, nominati tutti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

I consiglieri sono nominati:

due su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali degli industriali;

uno su designazione dell'Organizzazione nazionale più rappresentativa degli artigiani;

uno su designazione dell'Organizzazione nazionale più rappresentativa degli agricoltori;

uno su designazione dell'Organizzazione nazionale più rappresentativa dei coltivatori diretti;

uno su designazione dell'Organizzazione nazionale più rappresentativa delle cooperative;

sei su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative dei lavoratori;

tre su designazione effettuata mediante elezioni su liste comprendenti un operaio, un impiegato amministrativo e un impiegato tecnico del personale delle imprese e filiali che passano in gestione all'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica:

uno su designazione dell'Organizzazione sindacale nazionale dei dirigenti d'azienda;

uno su designazione dell'Organizzazione nazionale più rappresentativa dei commercianti;

uno su designazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

due su designazione del Ministero dell'industria e commercio e del Ministero della agricoltura e foreste.

ART. 9.

Poteri del presidente.

Il Presidente dell'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica rappresenta l'azienda nei confronti dei terzi e sta per essa in giudizio, nelle liti attive e passive.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Compie gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita tutti gli altri poteri e facoltà ad esso attribuiti dallo Statuto dell'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica.

ART. 10.

Collegio sindacale.

L'Amministrazione dell'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica è controllata da un Collegio sindacale composto di cinque membri effettivi e due supplenti.

Tutti i membri sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio.

I sindaci esercitano il loro mandato secondo le norme dettate dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni.

ART. 11.

Commissione parlamentare di vigilanza.

Una Commissione parlamentare, composta di quattro deputati e quattro senatori, eletti dalle rispettive Camere secondo la procedura prevista dal Regolamento della Camera dei deputati, esercita l'alta vigilanza sull'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica.

Tale Commissione ha il potere di fare rilievi o trasmettere suggerimenti e proposte al Consiglio di amministrazione dell'azienda per ciò che concerne la sua attività in rapporto alle norme della presente legge e allo statuto dell'azienda stessa.

ART. 12.

Vigilanza.

L'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'industria e commercio. Il bilancio dell'azienda è presentato alle Camere in allegato al bilancio del predetto Ministero, con una relazione la quale esponga anche le direttive fondamentali seguite e da seguirsi nell'attività dell'azienda.

ART. 13.

Garanzie per il personale.

Il personale di tutti i gradi addetto, alla entrata in vigore della presente legge, alla società per azioni « Montecatini » e alle altre società di cui all'articolo 1, è mantenuto in servizio.

Nel caso di soppressione del posto o servizio, il dipendente dovrà essere mantenuto in servizio con trattamento non inferiore a quello di cui godeva all'atto della avocazione.

L'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica subentrerà alla società per azioni Montecatini e alle altre società di cui all'articolo 1, nonché alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro a cui tali società aderivano, nella stipulazione dei contratti di lavoro con le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Tali contratti non potranno diminuire i diritti acquisiti dal personale, e dovranno favorire la elevazione del tenore di vita e il miglioramento delle condizioni di lavoro del personale stesso.

Per quanto concerne i direttori generali delle società di cui all'articolo 1, il loro mantenimento in servizio è subordinato all'accertamento — che spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nazionale per l'indu-

stria mineraria e chimica — che essi abbiano dal 18 febbraio 1953 in poi, osservato una condotta che non abbia comunque pregiudicato od ostacolato l'attuazione degli scopi della presente legge, per ciò che concerne le imprese a cui sono preposti.

ART. 14.

Statuto dell'Azienda nazionale mineraria e chimica.

Lo statuto per l'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica sarà approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Lo statuto dell'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica, dovrà contenere tutte le norme necessarie al funzionamento dell'azienda stessa.

Il regolamento di amministrazione della Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica sarà emanato con decreto del Ministro dell'industria e commercio, entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente articolo.

CAPO III.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE TRANSITORIE E PENALI

ART. 15.

Obblighi degli amministratori e dei direttori delle società assoggettabili al trasferimento.

Con l'entrata in vigore della presente legge gli amministratori, i direttori e coloro che siano comunque preposti alla gestione della società per azioni Montecatini e delle altre società di cui all'articolo 1, nell'ambito della loro competenza, e in loro assenza, coloro che ne fanno le veci, sono considerati di diritto sequestratari dei documenti, dei beni e degli impianti appartenenti alle società stesse.

Essi sono tenuti a continuare la gestione sino alla nomina del commissario governativo di cui al successivo articolo 17, a redigere l'inventario dei beni e degli impianti ed il conto della gestione, ad adottare tutte le misure ed a compiere tutti gli atti necessari per la custodia dei beni e la conservazione in piena efficienza degli impianti e a rendere il conto al Commissario governativo.

Le eventuali alienazioni compiute a qualunque titolo dalle persone suddette, in quanto eccedenti i limiti della ordinaria amministrazione, sono nulle.

ART. 16.

Determinazione delle società « consociate ».

Il Ministro dell'industria e commercio, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto, previa gli opportuni accertamenti delle partecipazioni delle società di cui all'articolo precedente, a determinare le altre società consociate alla Società per azioni « Montecatini », ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1, dandone comunicazione agli amministratori e direttori delle stesse, i quali sono tenuti ad assolvere ai compiti indicati nell'articolo precedente.

ART. 17.

Nomina e compiti del commissario governativo.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria e commercio provvede con propri decreti alla nomina del commissario governativo per la Società per azioni « Montecatini » e per le altre società di cui all'articolo 1.

Il commissario deve ricevere dal sequestratario la consegna dei beni e degli impianti, verificare il conto e l'inventario presentatogli dallo stesso e prepararli nel caso che essi non fossero stati già compilati.

Al commissario spetta di amministrare l'impresa cui è preposto. Egli non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'industria e commercio, salvo casi di eccezionale urgenza, nei quali egli è tenuto a sottoporre alla ratifica dello stesso Ministro gli atti compiuti.

ART. 18.

Atti impugnabili.

Possono essere annullati gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dalla Società per azioni « Montecatini » e dalle altre società di cui all'articolo 1 dopo il 18 febbraio 1953 se tali atti hanno diminuito in modo rilevante l'efficienza, la capacità produttiva o il patrimonio della società e non sono giustificati da effettive e comprovate esigenze della società stessa.

ART. 19.

Atti nulli.

È nullo di pieno diritto qualunque atto compiuto dalla Società per azioni « Montecatini » e delle altre società di cui all'articolo 1 dopo il 18 febbraio 1953 e che concerna modificazioni del rispettivo statuto od atto costitutivo.

ART. 20.

Distruzione e sottrazione di documenti.

Chiunque, al fine di eludere le disposizioni di cui alla presente legge, sottragga, od alteri documenti relativi ai beni delle società di cui all'articolo 1, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquanta milioni.

ART. 21.

Danni patrimoniali.

Chiunque, al fine di eludere le disposizioni della presente legge, danneggi o distrugga beni appartenenti alla società di cui all'articolo 1, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.